

(N. 1101)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BASTIANETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1950

Modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze per le valli da pesca della laguna di Venezia.

ONOREVOLI SENATORI. — Le valli salse da pesca della laguna di Venezia un tempo fiorenti, sono andate in seguito alla proibitiva prescrizione del vecchio regolamento austriaco di polizia lagunare (che vietava la esecuzione di qualsiasi opera di presidio) in progressivo deperimento perchè mentre quelle poste fuori della laguna potevano liberamente adeguare le proprie opere alle mutevoli condizioni idrauliche ambientali costruendo, trasformando e rafforzando, le difese esterne, quelle della laguna veneta, benchè costituissero il presidio delle retrostanti bonifiche contro l'invasione dell'acqua marina, dovevano assistere, senza poter in alcuna maniera intervenire, alla progressiva distruzione delle arginature perimetrali insidiate dalla irruenza del moto ondosso, gradatamente accresciutosi in seguito alle opere compiute dalla Amministrazione dei lavori pubblici a mezzo del Magistrato alle Acque.

Ne è risultato un grave stato di disordine idraulico dei margini lagunari e la progressiva diminuzione della produzione ittica, discesa da oltre 7 mila quintali annui a poco più di 3 mila.

Emanato il nuovo regolamento di polizia

lagunare, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1936, si è reso possibile consentire la esecuzione di opere di difesa e di sistemazione che tornassero utili al buon regime lagunare. Ma la relativa spesa risultava proibitiva per i vallicoltori in causa della vastità dei danni verificatesi e della mole delle opere necessarie per eliminarli. Per ciò veniva emanata per iniziativa del Commissariato generale per la pesca allora esistente, un provvedimento legislativo in data 31 ottobre 1942, n. 1471, recante provvidenze per le dette valli.

L'articolo 1 del provvedimento disciplina il regime tecnico, economico ed amministrativo delle opere di difesa e di vivificazione delle valli, di cui pone l'onere a carico dello Stato, perchè riguardante opere di prevalente interesse idraulico lagunare.

Ma non avendo la legge potuto avere, per effetto del ritardo frapposto dall'Amministrazione alla approvazione del piano generale di sistemazione e delle sopravvenute vicende belliche, che soltanto un principio di esecuzione la spesa autorizzata dalla legge, che era in gran parte caduta in perenzione, si è subito esaurita in causa del vertiginoso aumento del costo dei lavori e ciò ha costretto il Magi-

strato alle acque, per eseguire una parte dei più urgenti lavori, a ricorrere agli ordinari stanziamenti di bilancio.

Senonchè gli organi di controllo non hanno ritenuto corretta tale imputazione, manifestando l'avviso che sia necessario uno speciale provvedimento legislativo che faccia espresso richiamo alla suddetta legge speciale. A ciò si vuole ora provvedere. Nell'occasione appare opportuno richiamare il provvedimento promosso dal Ministero di agricoltura e foreste per aggiornare le disposizioni contenute negli

articoli 3, 4 e 8 della medesima legge relativamente alle opere di miglioramento da compiersi nell'interno della valle stessa; il provvedimento è contenuto nel disegno di legge n. 66 intitolato «modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze delle valli da pesca della laguna veneta» che trovasi tutt'ora dinanzi alla VIII Commissione del Senato della Repubblica.

Si ritiene pertanto opportuno unificare i due provvedimenti aggiornando e completando la intera legge, come dall'annesso schema.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 della legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sono sostituiti dai seguenti:

«*Art. 1.* — Nella laguna di Venezia sarà provveduto, a cura e spese dello Stato, alla esecuzione dei lavori di apertura e di sistemazione dei canali vivificatori delle valli da pesca, alla formazione e riatto dei rilevati degli argini circondari e alle opere necessarie alla loro difesa, nonchè alla costruzione dei manufatti necessari all'alimentazione delle valli stesse.

«I suddetti lavori rientrano, senza limiti di importo, nella competenza del Magistrato delle acque, il quale potrà per la loro esecuzione valersi anche dell'opera dei vallicoltori».

«*Art. 2.* — La spesa necessaria per provvedere ai lavori, di cui al precedente articolo, sarà compresa nel piano di reparto di fondi da presentarsi annualmente dal Magistrato alle acque ai sensi dell'articolo 14, lettera 1), della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e imputata agli stanziamenti

annualmente disposti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le opere marittime straordinarie da eseguirsi nel compartimento del Magistrato stesso».

«*Art. 3.* — Entro un sessennio, a decorrere dall'esercizio 1950-51, saranno eseguiti a cura degli utenti delle valli da pesca i lavori di miglioramento vallivo diretti alla salvaguardia delle opere esistenti di interesse idraulico-lagunare e quelle più propriamente dirette al miglioramento dell'esercizio della pesca».

«*Art. 4.* — Nel limite della spesa di lire 137 milioni di cui al successivo articolo 8 potranno essere corrisposti contributi sino al 45 per cento della spesa da sostenersi dagli utenti per le opere di miglioramento di cui al precedente articolo».

«*Art. 8.* — Per corrispondere i contributi di miglioramento è autorizzata la spesa di lire 137.000.000. L'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1947-48, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232, è ridotta di lire 137 milioni».